



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/06/2011

=====

ADDI' 10/06/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIGIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLIOSRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MAFTEI	Marco	"
SUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	VAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 279

Oggetto:

Modifica alla Delibera della Giunta Regionale, 15 ottobre 2010, n. 464 "Criteri e modalità per la realizzazione di un intervento sperimentale consistente nella concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità di cui all'art. 1, commi 46 e 47 della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3".



279 10 GIU. 2011 R


**OGGETTO:** Modifica alla Delibera della Giunta Regionale, 15 ottobre 2010, n. 464 "Criteri e modalità per la realizzazione di un intervento sperimentale consistente nella concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità di cui all'art. 1, commi 46 e 47 della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale a "Lavoro e Formazione";

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Giunta regionale, 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- Legge regionale, 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio";
- la Legge regionale, 24 Dicembre 2010, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)";
- la Legge regionale, 24 Dicembre 2010, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011";
- La Delibera della Giunta regionale, 15 ottobre 2010, n. 464 "Criteri e modalità per la realizzazione di un intervento sperimentale consistente nella concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità di cui all'art. 1, commi 46 e 47 della Legge regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio".



279 10 GIU. 2011 R

**CONSIDERATA** l'opportunità di assicurare condizioni più favorevoli per ovviare allo svantaggio delle condizioni lavorative individuate dalla LR 3/2010, innalzando il tetto delle borse di studio ad € 500,00 per tutti i soggetti beneficiari degli avvisi relativi all'anno scolastico 2010 – 2011;

**RITENUTO** necessario:

- modificare l'Allegato A, recante "Criteri per la realizzazione di un intervento sperimentale consistente nella concessione di borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità prevista dalla Legge regionale n. 3 del 2010, all'articolo 1, cc. 46 e 47", della DGR 464/2010 e in particolare al Punto 4 primo capoverso nel modo seguente:

"Le borse di studio sono di euro 500,00 e sono cumulabili con altri interventi diretti al medesimo fine";

- approvare, secondo quanto sopra descritto, l'Allegato "B" al presente provvedimento, del quale costituisce parte sostanziale ed integrante;
- dare atto che la modifica richiamata al punto 1 si applica anche a tutti i soggetti beneficiari individuati a seguito degli avvisi relativi all'anno scolastico 2010 – 2011


**PRESO ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto a procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

**DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa,

1. di modificare l'Allegato A, recante "Criteri per la realizzazione di un intervento sperimentale consistente nella concessione di borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità prevista dalla Legge regionale n. 3 del 2010, all'articolo 1, cc. 46 e 47", della DGR 464/2010 e in particolare al Punto 4 primo capoverso nel modo seguente:



279 10 GIU. 2011 h

"Le borse di studio sono di euro 500,00 e sono cumulabili con altri interventi diretti al medesimo fine";

2. approvare, secondo quanto sopra descritto, l'Allegato "B" al presente provvedimento, del quale costituisce parte sostanziale ed integrante;
3. di dare atto che la modifica richiamata al punto 1 si applica anche a tutti i soggetti beneficiari individuati a seguito degli avvisi relativi all'anno scolastico 2010 - 2011


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito internet [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it)



ALL.B

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 GIU. 2011



279  
5/11/11  
Segreteria Formazione e Lavoro



ALLEGATO B

ALLEG. alla DELIB. N. 273 R  
DEL 10 GIU 2011

**Criteri per la realizzazione di un intervento sperimentale consistente nella concessione di borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità prevista dalla Legge regionale n. 3 del 2010, all'articolo 1, cc. 46 e 47.**

### 1. FINALITÀ

Questo documento definisce criteri per la concessione delle borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità prevista dalla Legge regionale n. 3 del 2010, all'articolo 1, cc. 46 e 47, precisando, a tale riguardo:

- caratteristiche dei destinatari;
- requisiti dei soggetti richiedenti;
- importo delle borse di studio;
- graduatorie;
- modalità di accesso.

### 2. DESTINATARI

Sono destinatari delle borse di studio di cui al successivo punto 3. gli studenti che rientrino contestualmente in tutte le seguenti condizioni:

- a. risultare iscritti per l'anno scolastico 2010/2011 alle scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie;
- b. essere in regola con la durata legale del corso di studi (condizione non necessaria per gli studenti disabili);
- c. risultare fiscalmente a carico della famiglia cui appartiene il soggetto richiedente di cui al successivo punto 3;
- d. essere figli di genitori (o tutori) rientranti nelle condizioni del successivo punto 3;
- e. essere residenti nella Regione Lazio almeno alla data di presentazione della richiesta;
- f. avere riportato nell'anno scolastico precedente una media superiore ad otto decimi; nel caso di iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado si assume a riferimento la media riportata nell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado;
- g. appartenere a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 35.000,00.

Dirazione Regionale Formazione e Lavoro  
*[Signature]*

### 3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare richiesta per la concessione della borsa di studio i genitori (o tutori) di studenti che corrispondano alla definizione di destinatario del punto 2, rientrando contestualmente in tutte le condizioni ivi individuate, e che corrispondano altresì ai seguenti requisiti:

- a. risultare beneficiari dei trattamenti di CIG (ordinaria o straordinaria) a zero ore ovvero risultare iscritti alle liste di mobilità;
- b. possesso della condizione della lettera a. da almeno 6 mesi nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

### 4. BORSE DI STUDIO

Le borse di studio sono di euro 500,00 e sono cumulabili con altri interventi diretti al medesimo fine.

Le borse sono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili e sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità operanti in successione:

- a. indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti (prevale il valore più basso);
- b. appartenenza a nucleo familiare con entrambi i genitori (o tutori) in possesso dei requisiti per i richiedenti indicati al punto 3; l'appartenenza a nuclei monoparentali comporta automaticamente il rientro in questa condizione di priorità;
- c. durata del periodo di trattamento di CIGS o di mobilità del richiedente (prevale la durata maggiore);
- d. età dello studente (prevale l'età più bassa).

### 5. MODALITÀ DI ACCESSO

I termini per la presentazione delle domande e la formazione delle graduatorie sono definiti mediante apposito avviso, che individua altresì le strutture incaricate della raccolta delle richieste e del loro esame.

Il periodo di apertura dei termini per la presentazione delle domande non deve risultare inferiore a 30 giorni.

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E LAVORO

Il presente documento  
si compone di 2 (due)  
pagine

Carlo Caputo

